

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato sede giurisdizionale - Sez.VI -ha pronunciato la seguente:

DECISIONE

FATTO

Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado era stato chiesto dall'odierno appellante l'annullamento del provvedimento del provvedimento cat. A.12/01 n. 121/2001 del 7.8.2001, notificato il 13.11.2001, con il quale il Questore della Provincia di Cuneo aveva disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro proposta dal medesimo nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.

Erano state prospettate le doglianze di violazione di legge in relazione all'art. 5, commi 2 e 4 d.lgs. 286/98, eccesso di potere per difetto ed erroneità di motivazione, anche in punto interesse pubblico, difetto d'istruttoria, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.

Il provvedimento aveva rigettato la domanda di rinnovo per incompetenza territoriale (assumendosi che l'appellante, risiedendo in Roma, avrebbe dovuto presentare l'istanza presso gli uffici della Questura capitolina) mentre l'odierno appellante sosteneva di dimorare nella Provincia di Cuneo.

Inoltre era stata anche denunciata la violazione di legge in relazione all'art. 5, commi 4 e 5 d.lgs. 286/98, anche in relazione all'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/98 e varie figure sintomatiche di eccesso di potere poiché il provvedimento appariva motivato anche con riguardo alla tardività dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, mentre la legge non prescriveva alcun termine per l'istanza.

Con la sentenza in epigrafe i primi Giudici hanno respinto il ricorso, rilevando la inconducenza del secondo motivo di impugnazione posto che la doglianza investiva un aspetto che non aveva costituito presupposto della statuizione reiettiva.

Quanto alla prima censura, i primi Giudici ne avevano dichiarato l'infondatezza - anche a seguito della documentazione acquisita in sede di istruttoria evidenziando che l'unico legame dell'appellante con la provincia di Cuneo era rappresentato da un documento nel quale lo stesso si limitava a dichiarare di soggiornare, quale ospite, presso un altro connazionale in Diano d'Alba.

Poiché, tuttavia, il domicilio è costituito dalla sede effettiva nella quale una persona ha stabilito il luogo principale dei suoi affari e dei suoi interessi, e la dimora è costituita da luogo in cui il soggetto concretamente si trova, tale dichiarazione era inidonea a dimostrare che

il medesimo avesse il suo domicilio o anche solo la sua dimora nel suddetto comune di Diano d'Alba.

Lo stesso, peraltro, aveva dichiarato di aver trovato lavoro nella provincia di Frosinone, evidenziando chiaramente che il suo effettivo domicilio e la sua dimora erano individuabili nella Regione Lazio: posto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il Questore competente a pronunciarsi sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno o di rinnovo dello stesso, è il Questore del luogo di dimora del ricorrente, appariva legittima l'impugnato decreto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata alla Questura di Cuneo, motivato sul presupposto che il richiedente si era trasferito in provincia di Roma e che pertanto l'istanza di rinnovo doveva esser avanzata presso la Questura di Roma.

L'odierno appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l'annullamento in quanto viziata da errore ed illegittima ribadendo le prospettazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, ed evidenziando che la ingiusta decisione aveva fatto malgoverno delle prove documentali versate in atti; che egli risiedeva in provincia di Cuneo da tempo risalente; che non avrebbe avuto alcun pratico né teorico vantaggio -ove si fosse trovato a dimorare in Roma, come erroneamente ritenuto in sentenza - ad avviare la pratica di rinnovo in una città assai lontana da quella ove si assumeva domiciliasse.

L'unico supporto motivazionale della appellata decisione risiedeva in una affermazione (del Funzionario della Questura) secondo cui tutte le telefonate a scopo informativo ricevute dall'appellante provenivano da Roma: tale asserzione, a sua volta non provata, non poteva supportare la statuizione reiettiva che, pertanto, meritava riforma.

Alla camera di consiglio del 24/09/2004 fissata per l'esame dell'istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata la Sezione con ordinanza n. 4544/2004 ha respinto l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza sulla scorta della considerazione che l'appellante non aveva fornito alcuna prova in ordine alla sua dimora abituale.

Motivi della decisione

La sentenza deve essere annullata previa declaratoria di fondatezza dell'appello.

Il punto dal quale è necessario muovere è rappresentato dalla ratio sottesa a numerose disposizioni in materia di legittimazione della presenza sul territorio della Repubblica del cittadino extracomunitario secondo la quale, come in passato affermato dalla Sezione, "anche nell'applicazione della normativa sui cittadini extracomunitari trovano ingresso i principi generali dell'ordinamento, in specie quelli regolanti l'attività della p.a., tra i quali quello relativo all'obbligo della motivazione dell'atto amministrativo (più attenuato qualora si tratti di un atto dovuto, più stringente qualora la discrezionalità dell'amministrazione sia più estesa), quello dell'economicità dell'azione amministrativa, per cui determinate irregolarità si considerano sanate qualora l'atto abbia raggiunto il suo scopo, ed infine la potestà dell'amministrazione di revocare in ogni tempo un atto amministrativo ad

effetti permanenti, qualora vengano meno i presupposti per la sua concessione".(Consiglio Stato, sez. VI, 03 marzo 2007, n. 1023).

Tale ratio si pone a fondamento della giurisprudenza formatasi in materia di omessa osservanza del termine della richiesta di presentazione del permesso di soggiorno (si veda, ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5240), e, a monte, della prescrizione legislativa di cui al comma V dell'art. 5 del D. lvo n. 286/1998, laddove si fa riferimento alle "irregolarità sanabili".

A fortiori, tale ratio deve valere in materia di rinnovo del permesso, laddove viene valutata la posizione di un soggetto già legittimamente dimorante nel territorio italiano (e non di madre lingua) che può ovviamente incontrare difficoltà ad interpretare normativa legislativa e prassi amministrative quivi vigenti.

Già con riferimento a tale aspetto, per il vero, l'azione amministrativa reiettiva apparirebbe sproporzionata ed ingiustamente penalizzante.

Ma in disparte tale - pur decisiva ed assorbente considerazione la appellata decisione (ed a monte l'azione amministrativa) si fonda su un supporto probatorio-motivazionale assai carente.

Invero, come esattamente rilevato dall'appellante, e come si evince dalla documentazione in atti, l'unica "prova" che lo straniero non risiedesse in provincia di Cuneo, si fonda su una dichiarazione del funzionario redattore della complessiva informativa amministrativa secondo cui, quando l'odierno appellante telefonava in Questura per informarsi sullo stato della pratica "diceva di chiamare da Roma".

Tale elemento appare inconducibile ai fini della declaratoria di incompetenze dell'Ufficio ove la domanda venne presentata; distonica rispetto al certificato di residenza, ed alla residenza del soggetto che dichiarò di essere disposto a dare ospitalità all'appellante; collidente con lo stesso interesse dell'appellante (che non si vede perché avrebbe dovuto recarsi in altro sito per presentare la domanda).

L'appellata decisione non fornisce risposta alcuna a tali deduzioni; non resiste alle censure proposte nel ricorso in appello, e merita conseguentemente di essere annullata, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.

Dalle complessive considerazioni sopra riportate discende pertanto l'accoglimento dell'appello, l'annullamento della impugnata sentenza e, per l'effetto, a cagione dell'accoglimento del ricorso di primo grado, l'annullamento del provvedimento impugnato.

Possono essere compensate le spese processuali sostenute dalle parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo accoglie nei termini di cui alla motivazione, con annullamento della appellata sentenza cui consegue, per l'effetto l'accoglimento del ricorso di primo grado, e l'annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI

nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente

Maurizio Meschino Consigliere

Roberto Chieppa Consigliere

Michele Corradino Consigliere

Fabio Taormina Consigliere Rel.